



PROVINCIA DI BENEVENTO
SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE n. 7820 del 20/12/2017
OGGETTO: Impegno diritti di rogito.
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-P.O. DELEGATA

PREMESSO CHE:

-a decorrere dal 19.8.2014 i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2 bis, dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche nella Legge 114/2014, che recita "negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, 2° comma, della L. 15.11.1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 dello stesso articolo, per gli atti di cui ai nn. 1,2,3,4 e 5 della tabella O allegata alla L. 8.6.1962 n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

-in ordine alla interpretazione della suddetta norma si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Sassari n. 517 del 13.6.2017 e da ultimo quella recente del Tribunale di Perugia-sezione lavoro n. 462/2017 del 6.12.2017) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

-tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che sono state pronunciate da diversi giudici del lavoro che hanno evidenziato (per tutte il tribunale di Milano nella sentenza n.1539/2016) che: la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica";

-inoltre l'art. 36 della Costituzione enuncia il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro ed è a tutti noto che nel rogito dei contratti il segretario risponde personalmente e assume una responsabilità non indifferente. Inoltre, nessuna spesa grava sulla Provincia essendo i diritti di rogito versati dalle ditte aggiudicatrici dei contratti pubblici;

-il possibile contenzioso a cui si esporrebbe la Provincia non erogando al segretario rogante dott. Franco Nardone i diritti di rogito con tutta probabilità con esito negativo visto l'attuale orientamento giurisprudenziale, comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali, come statuito dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 47 del 18.5.2017 che ha ribaltato l'unica pronuncia contraria ai segretari ed il comune in questione è stato condannato alle spese delle due fasi di giudizio;

-dal 20.12.2016 nella Provincia di Benevento non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale per cui, sia per una corretta dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche nella Legge 114/2014 che in aderenza a quanto sancito dalle varie sentenze della giustizia ordinaria sopra richiamate, sia al fine di evitare ogni possibile contenzioso con danni alla Provincia, appare opportuno riconoscere, al dott. Franco Nardone le somme per i diritti di rogito maturati sui contratti rogati per l'anno 2017;

-considerato che il limite dello stipendio in godimento al dott. Franco Nardone per l'anno 2017 ammonta ad € 17.672,16 e che dall'1.1.2017 ad oggi sono stati incassati complessivamente € 16.689,44 per diritti sui contratti dallo stesso rogati e che non è stato superato il tetto consentito;

-ritenuto, pertanto, impegnare per diritti di rogito la somma di € 16.689,44 lordi per l'anno 2017 da corrispondere con altro provvedimento al dott. Nardone Franco, con la precisazione che ove dovesse sopraggiungere una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 e/o un pronunciamento della Suprema Corte che ribaltasse le sentenze finora favorevoli ai segretari generali roganti, la Provincia di Benevento adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di diritti di rogito al dott. Franco Nardone;

-dato atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d) della L. 213/2012, della regolarità tecnica del presente atto;

vista la determinazione n. 1366 del 29.6.2017 con la quale sono state delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziale ex art. 17, comma 1bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., relativamente al servizio Contratti;

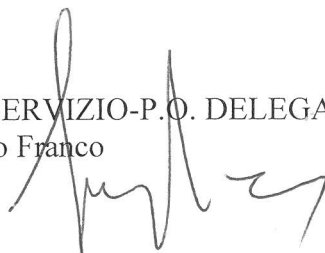
DETERMINA

PER QUANTO ESPOSTO IN NARRATIVA:

IMPEGNARE per diritti di rogito-anno 2017: la somma complessiva di € 16.689,44 così distinta: € 12.173,50 al cap. 531; € 3.208,47 di cui € 2.618,75 al cap. 352 ed € 589,72 al cap. 1677 (INPDAP); € 1.307,47 al cap. 632 (IRAP).

TRASMETTERE la presente determinazione al settore amministrativo finanziario per quanto di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-P.O. DELEGATA
Armando Franco



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 531 Progr. N. 4089/2017 € 12173,60
Cep 632 Reg n 4090/2017 € 1307,48
Cep 352 Reg n 4091/2017 € 2618,75
Cep 1677 Reg n 4092/2017 € 589,72

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)